

ART. 9 – Disposizioni transitorie

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 1° agosto 2011, n° 141, la differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli 7, commi 4 e 5, e 8, comma 5, del presente regolamento, si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009. Ai fini previsti dalle suddette disposizioni, nelle more del predetto rinnovo contrattuale, possono essere utilizzate le eventuali economie aggiuntive destinate all'erogazione dei premi dall'art. 16, comma 5, del D.L. 6 luglio 2011, n° 98, convertito in Legge 15 luglio 2011, n° 111.